

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7 DELL'ACCORDO COLLETTIVO
DECENTRATO 17.02.2000.**

**L'ANNO 2000 il giorno otto marzo presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della
Libertà n. 3, sono presenti:**

.....

per definire consensualmente, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, nonché dell'art. 13 del CCNL comparto regioni-enti locali 1994-1997, il significato di cui all'art. 7 del contratto collettivo definito in sede decentrata il 17 febbraio 2000, concernente i criteri per la ripartizione del fondo anno 1999 destinato alla trattamento economico accessorio.

LE PARTI CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO -

Relativamente al contenuto dell'anzidetto art. 7 e ad integrazione del medesimo - che, in particolare, prevede la ripartizione del fondo di lire 1.150.000.000 per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi mediante assegnazione di un budget per ogni Area funzionale dell'Ente in proporzione al numero dei dipendenti che vi prestano servizio, da corrispondere quale indennità annua, differenziata per categorie professionali e attribuibile nella misura dell'intero, dello 0,9 e dello 0,8 sulla base della valutazione del dirigente responsabile:

- di avvalersi della possibilità di cui all'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in base al quale "la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato";
- di distinguere, peraltro, le situazioni lavorative a tempo parziale scelte dal dipendente, avvalendosi della possibilità di cui all' art. 1, comma 56 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni (part time finalizzato all'esercizio di seconda attività lavorativa) da tutte le altre situazioni lavorative a tempo parziale, stabilendo che - solo nel primo caso - la somma da riconoscere sia ridotta in misura corrispondente alla riduzione della prestazione lavorativa;
- per quanto concerne gli altri casi di assenza dal servizio (a titolo esemplificativo, malattia, aspettativa facoltativa per maternità, permessi sindacali, ecc...) - eccezion fatta per i casi di aspettativa non retribuita - il dirigente responsabile - a suo insindacabile giudizio e con le garanzie procedurali previste dall'accordo 17.02.2000 - può o meno avvalersi della possibilità di attribuire le diverse percentuali ivi previste (0,9; 0,8).